



CH-3003 Berne SECO;

POST CH AG

## Direttiva

**Alla c.att.:** - responsabili dei servizi cantonali del lavoro  
- responsabili delle casse di disoccupazione pubbliche e private

**Luogo, data:** Berna, 15 febbraio 2023

**N° :** 2023/01

### **Attenuazione dell'obbligo di presentarsi ai colloqui di consulenza e di controllo a causa del terremoto del 6 febbraio 2023 in Turchia e Siria**

Gentili signore e signori,

il terremoto in Turchia e in Siria ha colpito le famiglie di persone domiciliate in Svizzera. Alcune di loro, avendo il diritto di tornare nel loro Paese d'origine, sono andate ad aiutare i parenti colpiti dal terremoto, in Turchia o in Siria. Alcune persone hanno lasciato la Svizzera senza notificare formalmente la loro partenza all'ufficio di collocamento competente o al loro datore di lavoro.

Quando l'assicurato è direttamente toccato da un particolare evento familiare, può applicarsi l'articolo 25 lettera e OADI. In questi casi l'assicurato è esonerato per tre giorni al massimo dall'obbligo dell'idoneità al collocamento.

Al fine di garantire una prassi nazionale uniforme e tenuto conto di queste circostanze eccezionali, la SECO stabilisce le seguenti regole:

1. Le persone che si sono recate nelle zone colpite dal terremoto per aiutare i propri familiari possono utilizzare i loro giorni non controllati in aggiunta ai tre giorni previsti dall'articolo 25, lettera e OADI. Se non hanno abbastanza giorni non controllati, queste persone possono prendere delle vacanze non pagate. In quest'ultimo caso, non è richiesta alcuna ricerca di lavoro per un periodo di 3 giorni (art. 25, lett. e, OADI) + 14 giorni di calendario al massimo.
2. Se non è possibile determinare la data esatta di partenza dalla Svizzera, l'ufficio competente chiede alla persona assicurata di fornire tali informazioni, in conformità al diritto di essere sentiti, al momento della nuova registrazione della persona assicurata, al fine di determinare il periodo massimo di cui al punto 1. Se nonostante ciò non è possibile determinare la data esatta di partenza dalla Svizzera, il giorno successivo al terremoto deve essere considerato come data di partenza dalla Svizzera.

Segreteria di Stato dell'economia SECO  
Direzione del lavoro  
Mercato del lavoro/Assicurazione contro la disoccupazione  
Holzikofenweg 36, 3003 Berna  
Tel. +41 (0)58 462 29 20  
tcjd@seco.admin.ch  
www.seco.admin.ch, www.lavoro.swiss



3. Il diritto all'indennità non viene sospeso se le persone interessate abbandonano un corso o un altro provvedimento del mercato del lavoro oppure se non si presentano a un posto di lavoro adeguato assegnato loro senza averne prima informato l'ufficio competente, o se il datore di lavoro ha interrotto il rapporto di lavoro a causa della loro inaspettata partenza.
4. Per le persone bloccate sul posto e il cui rientro in Svizzera è ritardato a causa del terremoto, si applicano per analogia i punti da 1 a 3.

Per qualsiasi domanda su questa direttiva scrivete a: [tcjd@seco.admin.ch](mailto:tcjd@seco.admin.ch).

Cordiali saluti

Segreteria di Stato dell'economia



Oliver Schärli  
Capo Mercato del lavoro/Assicurazione contro  
la disoccupazione

La presente direttiva:

- è disponibile in tedesco e francese
- è pubblicata su TCNet e su [lavoro.swiss](http://lavoro.swiss) ([Direttive / Circolari / Prassi LADI \(lavoro.swiss\)](#)).